



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione



R.G. n. 50508/2013

Il P.G., letti gli atti relativi al ricorso avanzato nell'interesse di
avverso il provvedimento di archiviazione reso dal giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Bari il 17/7/2013;

rilevato che il ricorrente si duole dell'abnormità dell'atto, essendo stata ordinata
l'iscrizione a carico dell'indagato - per il quale era stata chiesta l'archiviazione - in
relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, diverso da quello di cui all'art.
341 bis c.p. oggetto di originaria iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.;

ritenuto che debba essere considerato abnorme in quanto estraneo al sistema
processuale il provvedimento del G.i.p. che, investito di una richiesta di
archiviazione, ordini al P.M. di formulare l'imputazione per reato diverso non
precedentemente iscritto nel registro notizie di reato (Sez. 5, Sentenza n. 12987 del
16/02/2012, P.M. in proc. Di Felice e altri);

rilevato che di recente le Sezioni Unite hanno deciso in senso affermativo la
questione "se sia abnorme il provvedimento con cui il g.i.p., investito della richiesta
di archiviazione per un determinato reato, ravvisando anche altri fatti costituenti
reato, a carico del medesimo indagato o di altri soggetti non indagati, ordini al
pubblico ministero di formulare l'imputazione ex art. 409 cod. proc. pen. in
riferimento a detti reati" (ud. 28/11/2013, P.M. c non ancora
depositata), sulla quale il rappresentante della PG ha concluso conformemente alla
decisione adottata;

ritenuto che la problematica ora descritta sia nella sostanza analoga a quella in cui il G.i.p. abbia ordinato non l'imputazione coattiva ma l'iscrizione per un reato diverso (*contra*, v. Sez. 6, Sentenza n. 14565 del 31/01/2011, P.M. in proc. S.), posto che tale ordine, in presenza di un quadro di indagini ormai statico, non può non influire sulla successiva scelta del P.M., che a quel punto sarebbe vincolato al rinvio a giudizio, ben sapendo che la richiesta di archiviazione sul reato ravvisato dal G.i.p. sarebbe destinata a sicuro rigetto;

ritenuto, in questi termini, che l'ordine di iscrizione e l'ordine di imputazione coattiva meritino un trattamento giuridico analogo, sicchè la soluzione adottata dalle Sezioni Unite, relativa al secondo, ben può estendersi al primo

CHIEDE

in accoglimento del ricorso, l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla formulazione dell'ordine di iscrizione per il reato di cui all'art. 337 c.p. nei confronti di

Roma, 20.12.2013

Il sostituto Procuratore generale

Dr. Fulvio Baldi

